



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio Numero **25** del **28/12/2022**

COPIA

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2021 - EX D.LGS N. 175 DEL 19/08/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 - APROVAZIONE.

L'anno Duemilaventidue, Addì Ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 18.20 presso la Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti leggi e dello Statuto, si è riunito il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

All'appello risultano:

Polcri Alessandro	Consigliere
Giorni Roberta	Consigliere
Croci Barbara	Consigliere
Santucci Alberto	Consigliere
Orcese Emanuele	Consigliere
Baroni Claudio	Consigliere
Finocchi Ilaria	Consigliere
Santoni Fabio	Consigliere
Romanelli Alfredo	Consigliere
Valocchia Elisa	Consigliere
Minozzi Lorenzo	Consigliere
Innocenti Fabrizio	Consigliere
Giunti Tonino	Consigliere
Pincardini Giuseppe	Consigliere
Andreini Chiara	Consigliere
Chieli Laura	Consigliere
Dori Franco	Consigliere
Fabbretti Davide	Consigliere

Presente	Assente
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
16	2

Assiste la Dr.ssa Marina Savini Segretario incaricato alla redazione del verbale.

Il Sig. Romanelli Alfredo, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Proponente: SETTORE 04 FINANZIARIO CONTABILE E DI CONTROLLO

Immediatamente Eseguitibile: si

Riscontro in Bilancio: si

Allegati: si

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Illustra il punto il Presidente Alfredo Romanelli, ricordando la proposta che prevede il mantenimento delle società in essere. Evidenzia che le fondazioni non sono oggetto di tale ricognizione.

Al termine dell'illustrazione la Consigliera Chiara Andreini chiede la parola per complimentarsi per con il Presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, Sindaco di Anghiari, eletto lo scorso 18 dicembre.

Si congratula per il successo personale e della Valtiberina tutta.

Il Presidente Romanelli si congratula a sua volta, come già fatto di persona in diverse occasioni, con Alessandro Polcri, Sindaco di Anghiari, Assessore della Unione dei Comuni e ora Presidente della Provincia di Arezzo, augurandogli buon lavoro.

Il Sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti si congratula con Alessandro Polcri ricordando gli impegni che lo attendono come Presidente.

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa questa Unione di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio n. 34 del 22/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la*

dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO di quanto deliberato nella delibera di ricognizione n. 34/2017 ed in particolare: del mantenimento delle partecipate dell'Ente a seguito del subentro all'estinta Comunità Montana in quanto strumenti di valorizzazione del territorio anche sotto il profilo economico;

PRESO ATTO che per quanto riguarda le quote azionarie in possesso della società FIDI TOSCANA s.p.a abbiamo già intrapreso il processo di razionalizzazione nell'anno 2015 mediante inizio dell'iter di cessione della partecipazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 44 del 28/12/2018;

PRESO ATTO che al momento rispetto alla ricognizione effettuata nel 2018 non sono intervenute modificazioni al riguardo rispetto alle partecipate possedute da questa Unione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 31 del 30/12/2021;

PRESO ATTO che al momento rispetto alla ricognizione effettuata nel 2021 non sono intervenute modificazioni al riguardo rispetto alle partecipate possedute da questa Unione;

VERIFICATO che sono state sottoposte al piano di razionalizzazione in quanto ne sussistono le condizioni le sotto indicate partecipazioni:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Cessione/Alienazione quote	CENTRO SPORTIVO SRL	2,35	Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive
Cessione/Alienazione quote	CONSORZIO ALPE DELLA LUNA	19,00	Sviluppo attività agricola e zootecnica
Cessione/Alienazione quote	CONSORZIO APPENNINO ARETINO GAL	8,81	Supporto alle iniziative comunitarie per lo sviluppo rurale
Cessione/Alienazione quote	FIDI TOSCANA	0,055843	Agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato ed a breve termine

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
NUOVE ACQUE SPA	Diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0.24988%.	La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

VERIFICATO che per la società SIL appennino Aretino è liquidata

CONSIDERATO che l'onere sostenuto per le partecipate nell'anno 2021 è stato: per Il Consorzio Appennino Aretino GAL € 3.473,47 (relativo alle annualità 2019 e 2020) e sono state erogate somme al Consorzio Alpe della Luna € 4.275,00 (relativo alle annualità 2019, 2020 e 2021) mentre nessun onere per la società Centro Sportivo srl e per la società Nuove Acque spa;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Carlo Leonardi, in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del DLgs 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 Tuel 2000;

PRESENTI N. 16, VOTANTI N. 16;

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui l'Unione detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito elencate :

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Cessione/Alienazione quote	CENTRO SPORTIVO SRL	2,35	Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive
Cessione/Alienazione quote	CONSORZIO ALPE DELLA LUNA	19,00	Sviluppo attività agricola e zootecnica
Cessione/Alienazione quote	CONSORZIO APPENNINO ARETINO GAL	8,81	Supporto alle iniziative comunitarie per lo sviluppo rurale
Cessione/Alienazione quote	FIDI TOSCANA	0,055843	Agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato ed a breve termine

che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
NUOVE ACQUE SPA	Diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,24988%.	La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

che per la società SIL appennino Aretino è in liquidazione;
che per quanto riguarda le quote azionarie in possesso della società FIDI TOSCANA s.p.a abbiamo già intrapreso il processo di razionalizzazione nell'anno 2015 mediante inizio dell'iter di cessione della partecipazione;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede modifiche e/o rettifiche al precedente piano di razionalizzazione di cui all'Allegato A);
3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Infine il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione di seguito riportata;

PRESENTI N. 16, VOTANTI N. 16;

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi

DELIBERA

– Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ligi Tiziana

IL SEGRETARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Marina Savini

IL PRESIDENTE
F.to Alfredo Romanelli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marina Savini

Sansepolcro, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

IL SEGRETARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Marina Savini

Sansepolcro, li _____

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Marina Savini

Sansepolcro, li _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Marina Savini

Sansepolcro, li _____
